



Bruxelles, 16.12.2020
C(2020) 8844 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il
pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 ("regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants - "POP") vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sui POP.

Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri figurano nell'allegato I del regolamento POP senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant). Nell'UE era impiegato principalmente come pesticida. Al momento dell'inserimento nel regolamento POP si è ritenuto superfluo il valore limite, in quanto non si prevedeva di reperire PCP in miscele e articoli. La Commissione, l'ECHA e alcune autorità competenti degli Stati membri responsabili del regolamento POP hanno di recente ricevuto richieste afferenti al valore limite per la presenza di PCP in articoli. Tali richieste sembrano riguardare la presenza di PCP nei trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno e in materie tessili importate. L'assenza di uno specifico valore limite UTC genera incertezza del diritto poiché i portatori d'interessi non sanno se si applichi un valore limite, né quale valore limite. L'assenza di un valore limite sarebbe interpretata come se fosse applicabile il limite di rilevazione, che sarebbe così basso da creare problemi in alcuni casi, per esempio ostacolando l'immissione in commercio di articoli prodotti con trucioli di legno riciclato.

Sulla scorta delle informazioni attualmente a disposizione, si ritiene opportuno fissare un valore limite per la presenza di PCP sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce (UTC) in sostanze, in miscele o in articoli. Tale UTC chiarirebbe la situazione sotto il profilo giuridico e agevolerebbe l'applicazione della normativa.

In base alle informazioni disponibili, tale valore limite dovrebbe essere fissato a 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per la presenza di PCP sotto forma di UTC in sostanze, in miscele e in articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 9 giugno e il 24 novembre 2020 il progetto di modifica è stato sottoposto all'esame di un gruppo di esperti (riunione "POP CA"), le cui osservazioni sono state prese in considerazione. Il gruppo è composto da rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti: Stati membri, Agenzia europea per le sostanze chimiche, industria chimica e società civile.

Dal 1° al 29 settembre 2020 è stata condotta una consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato. Tutte le osservazioni ricevute sono a favore della modifica.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica la voce relativa al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di adeguarla al progresso tecnico e scientifico. La base giuridica per l'atto delegato proposto è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.12.2020

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti², sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza³.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 dello stesso regolamento.
- (3) Il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce (UTC, Unintentional Trace Contaminant).
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
- (5) La Commissione ha determinato la presenza di pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri come impurità in taluni articoli, comprese materie tessili importate e trucioli di recupero destinati alla produzione di pannelli di legno.
- (6) Per consentire il proseguimento del riciclaggio dei trucioli e agevolare l'applicazione, si dovrebbe quindi fissare un limite UTC di 5 mg/kg (0,0005 % in peso) per il pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

¹ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

² GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

³ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.12.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



Bruxelles, 16.12.2020
C(2020) 8844 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

**recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo
e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda il
pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri**

ALLEGATO

All'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna ("Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni") della voce relativa al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri è aggiunto il seguente testo:

"Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso)."